



COMUNE DI ARTENA

Città Metropolitana Roma Capitale

Via Filippo Prospero n. 1 - 00031 ARTENA (RM)

Tel. N. 06/95191020 Fax n. 06/9515119

Reg. Gen. n. 21

Reg. Serv. n. 3

Prel. n.3

ORDINANZA

“INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO E REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCENSIONE DEI FUOCHI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARTENA.”

IL SINDACO

PREMESSO che periodicamente pervengono, agli Uffici del Comune di Artena ed agli Organi di Vigilanza presenti sul territorio, segnalazioni dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreno, divenuti ricettacolo di rifiuti vari, erbe infestanti e dimora stabile e luogo di proliferazione di animali e insetti;

CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, fondi prospicienti anche con strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;

CONSIDERATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano tali aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, compresi i bordi delle strade comunali, dove risulta crescente il fenomeno di vegetazione che invade la sede stradale creando ostacolo alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica;

ATTESO che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale, come già avvenuto negli anni passati, e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti;

VALUTATO che, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che

producano faville o brace;

- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

EVIDENZIATO che eventuali incendi potrebbero, altresì, rappresentare pericolo alla pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale, in particolare nelle aree protette ubicate nel territorio comunale;

RITENUTI, pertanto, sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale, per cui risulta indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, oltre al taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare i suddetti rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti e, prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica nonché salvaguardare la sicurezza stradale;

VISTO il disposto dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "*Codice della Strada*", che prevede l'obbligo dei proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

RICHIAMATI:

- ❖ gli articoli 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;
- ❖ il Regio Decreto n. 3267 del 30/12/1923, che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;
- ❖ la Legge 353/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";
- ❖ il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- ❖ il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";
- ❖ il Decreto Legislativo n. 1/2018 "*Codice di protezione civile*", che all'art. 3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso Decreto all'art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- ❖ la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 "*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*";
- ❖ il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39*";

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, a tutti i

/SINDACO

proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza e, comunque, a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere, **entro e non oltre il 30/05/2025 con ripetizione ogni qual volta si ravvisasse la necessità**, alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. la pulizia e la bonifica dei suddetti terreni, incluse le scarpate, dalle sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio, tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
2. il mantenimento delle aree oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
3. la potatura di siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e anche della segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal Codice Civile;
4. l'immediata rimozione dei rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni, con avvio al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/conduttori.
5. la conservazione in buono stato di sbocchi degli scolì o delle scoline, che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade, eseguendo le operazioni di potatura e pulizia, in ogni epoca in cui esse siano necessarie, al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamento;
6. nel periodo non interessato al divieto (01 ottobre - 30 maggio, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti e giardini, con lo svolgimento delle attività domestiche, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è ammessa l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del suddetto D.lgs. 152/2006, effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall'articolo 182, comma 6 *bis*, D.Lgs. 152/2006 nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Le operazioni di abbruciamento, come sopra descritte, sono consentite tutti i giorni, con orario 05:00 - 08:00 e 18:00 - 20:00. È fatto divieto assoluto di accendere fuochi nel periodo 01 giugno al 30 settembre e, comunque, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di Artena;
7. il divieto assoluto di accendere fuochi in giornate calde e ventose;
8. anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi su indicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento;
9. Gli abbruciamenti, dovranno effettuarsi previa autorizzazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Segni, e comunque, nei modi e nei tempi previsti nei precedenti articoli.

1) Divieti

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all' Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il

perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici,

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescò e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo, entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

AVVERTE

10) Vigilanza

/SINDACO

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

11) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000.

Inoltre, i predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese al contravventore, nonché l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 650 del Codice Penale.

12) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – AIB periodo 2023/2025 della Regione Lazio, approvato con D.G.R. 25/05/2023 n. 22, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 01/06/2023 disponibile in formato elettronico, sul sito: www.regione.lazio.it.

DISPONE

Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione sul sito internet del Comune.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza, a:

- ❖ Comando di Polizia Locale;
- ❖ Commissariato Polizia di Stato di Colleferro;
- ❖ Compagnia Arma dei Carabinieri di Colleferro;
- ❖ Stazione Arma dei Carabinieri di Artena;
- ❖ Compagnia Guardia di Finanza di Colleferro;
- ❖ Comando Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- ❖ Distaccamento Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale - Artena;
- ❖ Nucleo Carabinieri Forestale di Segni;
- ❖ Ufficio Tecnico Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine perentorio di 60 giorni (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio,

/SINDACO

ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Artena, lì 12-05-2025

IL SINDACO
(Dott.ssa Silvia Carocci)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi dal 12-05-2025 al 27-05-2025

Artena, lì 12-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1